

Pubblicato il 20/12/2023

N. 19282/2023 REG.PROV.COLL.
N. 08490/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8490 del 2022, proposto da Silvia Russo, Maria Lia Palma, Elisa Pietrelli, Caterina Natalia Pistocchi, Arianna Peluso, Jessica Posata, Antonella Paradiso, Paola Rizzo, Andreana Piluzza, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuliano Gambardella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

- del giudizio di mancata ammissione alla prova orale di parte ricorrente per mancato raggiungimento del punteggio minimo di 70/100 nella prova scritta del concorso ordinario per il reclutamento di personale docente, indetto dal Ministero dell'Istruzione;
- del quesito somministrato nella prova scritta di ciascuna ricorrente per la classe di concorso A046 elenco T5, che pedissequamente si riporta: “Nel

condominio quando è obbligatoria la nomina di un amministratore?” Poiché non contenente alcuna risposta corretta, tra le 4 proposte, notificato in data 19/05/2022 a conclusione della prova svolta;

- di ogni provvedimento di non ammissione alle prove orali del suddetto concorso e di tutti gli atti ad esso connessi e conseguenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2023 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

- che dagli atti di causa le ricorrenti Peluso e Paradiso risultano essere state utilmente collocate in graduatoria (prot. n. 30575 del 13 luglio 2023; prot. n. 27977 del 22 giugno 2023), mentre non si hanno notizie delle altre;

Ritenuto:

- di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, che dovrà essere effettuata dai ricorrenti mediante notificazione per pubblici proclami, a pena di improcedibilità, nei sensi e termini di quanto disposto da questa Sezione con l'ordinanza n. 836/2019;

- di dover ordinare all'Amministrazione il deposito di una esauriente relazione sui fatti di causa e sui motivi di diritto di cui al ricorso, anche ex art. 64 c.p.a. e ai fini delle spese;

- che in tale relazione l'Amministrazione avrà cura di evidenziare la posizione di tutte le ricorrenti, quanto alla eventuale ammissione agli orali in base ad atti di autotutela, eventuale ammissione con riserva, emanazione della graduatoria in cui le stesse potrebbero inserirsi ed eventuale relativa impugnazione, ed ogni altro elemento utile;

- le ricorrenti dovranno invece depositare una memoria sulla eventuale improcedibilità del giudizio a causa della mancata impugnazione delle

graduatorie definitive, anche ex art. 64 c.p.a. e ai fini delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) dispone l'incombente istruttorio e l'integrazione del contraddittorio di cui in motivazione.

Fissa l'udienza pubblica del 20 febbraio 2024 per l'ulteriore trattazione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Emiliano Raganella, Presidente FF

Giovanni Caputi, Referendario, Estensore

Francesca Dello Sbarba, Referendario

L'ESTENSORE
Giovanni Caputi

IL PRESIDENTE
Emiliano Raganella

IL SEGRETARIO